REGOLAMENTO (CE) N. 213/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 [2], in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 3345/93 [4] che ha fissato le restituzioni all'esportazione per talune destinazioni, tra cui alcuni paesi dell'Europa orientale;

considerando che, a causa di turbative sul mercato mondiale e della necessità di continuare ad applicare misure di controllo, occorre prorogare la sospensione temporanea delle restituzioni all'esportazione in Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nelle Repubbliche di Serbia e Montenegro, in Bulgaria, nella Repubblica ceca e nella Repubblica slovacca, in Ungheria e in Romania;

considerando che il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2137/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Non possono essere presentate domande di restituzione per i paesi indicati nella nota 1, punto 09, lettera b) dell'allegato anteriormente al 1° aprile 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.
[3] GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.
[4] GU n. L 300 del 7. 12. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (1)	Importo delle restituzioni
2009 60 11 2009 60 19 2009 60 51 2009 60 71 2204 30 91 2204 30 99	100	01 ; 02 e 04	1,04 ECU/%/vol/hl (2)
2204 21 25 2204 21 35 2204 29 25 2204 29 35	110	02 e 09	4,40 ECU/hl
2204 21 25 2204 21 29 2204 21 35 2204 21 39 2204 29 25 2204 29 29 2204 29 35 2204 29 39	190	02	1,44 ECU/%/vol/hl (3)
		09	1,32 ECU/%/vol/hl (3)
2204 21 25 2204 29 25	910	02 e 09	4,40 ECU/hl
2204 21 49 2204 21 59 2204 29 49 2204 29 59	910	02 e 09	13,80 ECU/hl

(1) Le destinazioni sono le seguenti :

01 Venezuela ;

02 Tutti i paesi del continente africano ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09 ;

04 Tutte le altre destinazioni ad eccezione della Svezia e di quelle espressamente escluse alla voce 09 ;

09 Tutte le altre destinazioni ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti :

a) — Tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11),
— Algeria,
— Australia,
— Austria,
— Cipro,
— Israele,
— Marocco,
— Sudafrica,
— Svizzera,
— Tunisia,
— Turchia.

b) e fino al 31 marzo 1994 :
— Bulgaria,
— Repubblica ceca e Repubblica slovacca,
— Ungheria,
— Romania,
— Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le Repubbliche di Serbia e Montenegro.

(2) Titolo alcolometrico volumico potenziale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

(3) Titolo alcolometrico volumico totale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

NB : I codici dei prodotti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3567/93 (GU n. L 327 del 28. 12. 1993, pag. 1).